



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

in composizione monocratica nella persona del dott. Massimo Giuseppe Urso, quale Giudice unico ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2340 del registro di Segreteria, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Vanni Domenico Oddino (C.F. DDNDNC61L18A122Y) del Foro di Savona, che lo rappresenta e difende, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni, notifiche e/o avvisi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatovdoddino@legalmail.it

CONTRO

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Direttore Generale della Direzione della Previdenza militare e della leva dott.ssa Antonella Isola e dal dott. Giuseppe Francesco Maria Palumbo, elettivamente domiciliato presso la sede della citata Direzione, Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA, pec. previmil@postacert.difesa.it.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

All'udienza pubblica del 18.04.2024 è presente l'avv. Vanni Domenico Oddino nell'interesse del ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

I. Con ricorso del 28 febbraio 2023, il ricorrente ha chiesto far dichiarare l'illegittimità e/o l'annullamento:

- del decreto n. 3357/N (posizione n. 647884/A) del 17 novembre 2010, con il quale il Direttore della 9^a Divisione – II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati, del Ministero della Difesa ha dichiarato non dipendente da causa di servizio l’infermità «amiotrofia arto superiore sx con segni di denervazione distale di aspetto cronico» lamentate dal ricorrente, nonché per la parte in cui ha respinto la domanda di concessione dell’equo indennizzo per la stessa patologia;
 - per quanto possa occorrere, del parere (posizione n. 11481/2010) reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze durante l’adunanza n. 327/2010 del 14 luglio 2010;
 - per quanto possa occorrere, del parere (posizione n. 18277/2009) reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze durante l’adunanza n. 629/2009 del 21 dicembre 2009;
 - di tutti gli atti comunque presupposti e/o connessi,
- riconoscendo a favore della parte ricorrente la causa di servizio ed ogni altro beneficio previsto dalla legge in materia.

Il ricorrente rappresenta che:

- a) è stato arruolato nell’Esercito Italiano il 1° dicembre 1991 e dal 1992, anno nel quale ha conseguito la relativa specializzazione, ha svolto mansioni di Operatore Ponti Radio;
- b) il medesimo è stato sottoposto per esigenze di servizio militare a diversi cicli di vaccinazioni;
- c) il 29 giugno 2010, con il verbale modello BL/B n. 1083, la 2^a Sezione della C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina ha giudicato il ricorrente come «NON idoneo permanentemente al S.M.I. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto», con l’avvertenza che il medesimo fosse «SI reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile», evitando però l’attribuzione di «mansioni comportanti la movimentazione manuale dei carichi», ponendo il ricorrente in congedo.

Il ricorrente rappresenta che:

- in relazione al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il 21 dicembre 2009 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

(posizione n. 18277/2009), nell'adunanza n. 629/2009, ha emesso un primo parere, secondo il quale la patologia del ricorrente non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio;

- successivamente, nell'ambito del procedimento di riconoscimento della causa di servizio, il 14 luglio 2010, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (posizione n. 11481/2010), nell'adunanza n. 327/2010 di riesame della propria precedente decisione, ha emesso un nuovo parere, con il quale ha confermato il parere negativo, sostenendo che «nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso»;
- sulla base dei richiamati pareri del Comitato di Verifica, il 17 novembre 2010, il Direttore della 9^a Divisione – II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati del Ministero della Difesa ha emanato il decreto impugnato n. 3357/N, pronunciandosi nel senso che «l'infermità "Amiotrofia arto superiore sx con segni di denervazione distale di aspetto cronico" sofferta dal OMISSIS è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio» e, di conseguenza respingendo l'istanza con la quale il ricorrente ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo.

In conclusione, il ricorrente ha chiesto a questo Giudice di accogliere il ricorso e, per l'effetto:

- a) riconoscere a favore della parte ricorrente la causa di servizio ed ogni altro beneficio previsto dalla legge in materia;
- b) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

II. Il Ministero della Difesa si costituiva nei nuovi termini concessi da questo Giudice, rappresentando che:

- con istanza del 06/05/2004 il OMISSIS ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, contestualmente, il riconoscimento del beneficio economico dell'equo indennizzo per l'infermità sofferta;
- con il verbale mod. ML/B n. 3336 del 24/06/2004 la C.M.O. di Verona ha giudicato il ricorrente affetto dall'infermità "AMIOTROFIA ARTO SUPERIORE SX CON SEGNI DI DENERVAZIONE DISTALE DI ASPETTO CRONICO", ritenendola ascrivibile alla Tabella A Categoria 8^a misura massima;
- con parere n. 18277/2009 reso nell'adunanza n. 629/2009 del 21/12/2009 il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha giudicato l'infermità sopra citata NON

dipendente da fatti di servizio. Successivamente, con parere per riesame n. 11481/2010 reso nell'adunanza n. 327/2010 del 14.07.2010, il Comitato ha confermato il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall'interessato non sono stati rilevati elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso;

- con decreto n. 3357 del 17/11/2010 l'Amministrazione Difesa, conformemente ai suddetti pareri, ha riconosciuto la patologia sofferta dall'odierno ricorrente come NON dipendente da fatti di servizio e in conseguenza, ha respinto la relativa domanda di concessione del beneficio dell'equo indennizzo per mancanza dei presupposti di legge

Il Ministero della Difesa conclude chiedendo che venga :

- dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n.165/2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i) del d.lgs. 104/2010;
- dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 153 comma 1 lett. b) del codice della giustizia contabile;
- che venga disposta l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa dell'INPS;
- il rigetto nel merito del ricorso, in quanto infondate in fatto e in diritto.

III. Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze si costituiva nei termini, eccependo in rito:

- il difetto di giurisdizione di questo Giudice <<in materia di equo indennizzo in quanto si tratta di un beneficio strettamente connesso al rapporto di lavoro e, quindi, rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo>>;
- l'inammissibilità del ricorso <<in relazione alle disposizioni di cui all'art. 167, co. 2 e 168 del DPR 1092/1973 in quanto il ricorrente aspira al riconoscimento della causa di servizio, ma non emerge con chiarezza dal ricorso se sia stata formulata istanza ai fini del trattamento pensionistico di privilegio all'Amministrazione di appartenenza o all'Ente previdenziale>>, nonché ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b) del c.g.c.;
- l'estromissione del medesimo Ministero dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, in quanto <<l'unico contraddittore necessario nel giudizio avverso il diniego di

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è da ritenersi l'Amministrazione di appartenenza del ricorrente, nel caso di specie il Ministero della Difesa, che ha adottato l'atto finale del procedimento intrapreso, unico atto idoneo ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario>>;

Nel merito, il MEF ha sottolineato il rispetto da parte del Comitato di cui al D.P.R. n. 461 del 2001 *<<dell'onere motivazionale a suo carico e ciò in quanto l'organo tecnico ha adeguatamente valutato il rapporto acquisito dall'Amministrazione di appartenenza del Sig. OMISSIS (art. 7 DPR 461/2001) e, nell'esprimere il proprio giudizio, ha preso in opportuna considerazione l'infermità in diagnosi, dovendo pronunciarsi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità o di concausalità, e su tutte le variabili suscettibili di determinare l'insorgenza del male, ha verificato con puntualità se l'attività lavorativa avesse o meno costituito un rischio specifico, giungendo ad una valutazione negativa. I disagi subiti (...) sono stati assolutamente valutati dal Comitato e non riconosciuti apprezzabili ai fini del riconoscimento della dipendenza, in quanto non configurabili quali fattori concausali efficienti e determinanti nell'insorgenza e decorso delle infermità in questione. La vita lavorativa descritta nel ricorso appare infatti consona al ruolo rivestito. La mera coincidenza cronologica tra servizio e malattia non è sufficiente ad integrare una prova presuntiva (semplice) della dipendenza della malattia dal servizio, quindi, anche se l'infermità lamentata è insorta nel corso del servizio, ciò non è sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in questione, non essendovi nella materia in esame presunzioni legali o semplici che lo consentano>>.*

IV. Con sentenza-ordinanza n. 21 del 16.11.2023, questo Giudice:

- ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ha disposto che venga espletata consulenza medico legale, conferita alla Commissione Medico Legale ("CML") presso la Corte dei conti – Roma;
- ha rinviato all'udienza del 21 marzo 2024, ore 10.00.

V. Con provvedimento del 18.04.2024, questo Giudice, su istanza del legale del ricorrente, ha rinviato l'udienza alla data del 18 aprile 2024, in mancanza del referto medico legale.

VI. Il 20 marzo 2024 è stata acquisito il referto prot. 7609 del di pari data della Commissione Medico Legale ("CML") presso la Corte dei conti – Roma.

VII. In data 18 aprile 2024, fissata per la discussione di merito, si è svolta l'udienza con la presenza del legale del ricorrente, il quale ha richiamato il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio.

DIRITTO

1. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1.1. Con sentenza – ordinanza n. 21/2023, questo Giudicante ha sottoposto alla Commissione Medico Legale (“CML”) presso la Corte dei conti – Roma il seguente quesito: *“indicare – alla luce di tutta la documentazione disponibile e di eventuale visita diretta, da disporsi, ove ritenuto necessario ai fini del decidere – <a> se l’infermità “Amiotrofia arto superiore sx con segni di denervazione distale di aspetto cronico” sofferta dal sig. OMISSIS, possa considerarsi dipendente da causa di servizio (con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle esposizioni ai metalli/vaccini/traumi subiti durante l’attività di servizio) ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, e, in caso di risposta affermativa, qual è l’eventuale classificazione della stessa ai fini della pensione privilegiata”*.

1.2. La Commissione Medico Legale (“CML”) presso la Corte dei conti – Roma, nel referto del 20.03.2024, ha osservato che: *<<...la predisposizione costituzionale del pz. a contrarre infermità non è ostacolo al riconoscimento del nesso di causalità, in quanto le attività svolte (numerose missioni all'estero), altamente stressanti, nonché l'esposizione alla vaccinoprofilassi, all'evento traumatico di cui in narrazione e infine, anche all'uranio impoverito presente nei teatri operativi, hanno configurato un'azione concausale efficiente, necessaria e preponderante ai fini della comparsa della sindrome in oggetto. La peculiarità del caso di specie consiste nella relativa rarità della sindrome e nella circostanza che è essa non è ancora conosciuta esaustivamente in tutti i suoi aspetti etiopatogenetici. Tuttavia, nel caso del Sig. OMISSIS non si registra soltanto una coerenza diagnostica, da parte di tutti gli specialisti che l'hanno avuto in cura, tale da rendere inequivocabile l'attribuzione diagnostica stessa, ma anche, considerato il lasso temporale trascorso, tale da rendere certa la menomazione, così come registrata dalla CMO di Messina e come confermata dalle attuali operazioni tecniche. Per quanto attiene tuttavia al riconoscimento della concausalità adeguata, efficiente e preponderante, alla luce dei dati scientifici precedentemente escussi, non si può assolutamente negare che le circostanze comprovate del servizio effettivamente prestato, ossia la vaccinoprofilassi obbligatoria e l'evento traumatico, nel contesto della situazione di grande stress che ha connotato il servizio de quo, possono rendere chiaramente ragione dell'insorgenza della sindrome, sia pure in un soggetto teoricamente predisposto. Quello che deve essere evidenziato ad ogni buon*

fine è che, mentre le circostanze concausali connesse con il fatto di servizio sono documentate ed indiscutibili, la cosiddetta predisposizione costituzionale è ben lungi dall'essere chiarita e soprattutto dimostrata per il caso di specie. Ne deriva, come conseguenza logica, che il riconoscimento della concausalità efficiente, necessaria e preponderante non può essere negata alla luce di tutto quanto ampiamente premesso ed illustrato". Copia della sentenza n.39/2014 del Tribunale Ordinario di Bolzano - Sezione Lavoro datata 28/02/2014. Orbene, il CTU, a seguito di scrupoloso esame della fattispecie in scrutinio, con motivazione congrua e logica, immune da vizi, ha evidenziato che: "il paziente...presenta al termine delle ulteriori indagini condotte la diagnosi di: Amiotrofia monoelica brachiale con amiotrofia brachiale e plegia della mano omolaterale tipo sindrome di Parsonage-Turner o m. di Hirayama"; "considero la patologia di cui è affetto il Sig. OMISSIS ...in correlazione etiopatologica ad alta probabilità con la suddetta vaccinazione eseguita secondo il protocollo obbligatorio professionale essendo state escluse negli accertamenti eseguiti altre cause plausibili (metaboliche, infettivo logiche, auto-immunologiche sistemiche, genetiche ed altre ancora) che possano essere ricondotte nel caso in esame alla malattia di Hirayama"; "la patologia di cui è affetto il paziente medesimo è ascrivibile alla 4 categoria della tabella A allegata al DPR n.834/1981 con conseguente diritto del ricorrente all'indennizzo corrispondente sec. Ex legge 210/1992 con decorrenza dalla data d'insorgenza del danno".

Le conclusioni cui è giunto il CTU in seno alla relazione in atti (che si intende qui integralmente richiamata e trascritta), appaiono del tutto condivisibili, perché frutto di accurati approfondimenti da parte dello specialista, ampiamente e congruamente rappresentati e motivati.>>.

Su tale premessa la CML ha concluso nel senso che : << La Scrivente Sezione, pur rilevando l'eccezionalità e la rarità del caso di interesse ritiene che, alla luce di tutta la documentazione sanitaria raccolta e valutata da vari specialisti in materia, tra cui una TAC, test auto-immuni ed un test genetico, (ripetuto in più occasioni e tra l'altro anche sui familiari del paziente genitori e fratelli) che hanno portato ad escludere qualsivoglia mutazione patogenetica del gene SOD-I, nonché le altre principali ipotesi eziopatogenetiche collaterali eleggibili, ossia quella genetica, quella auto-immunitaria ed infettivologica, l'unica ipotesi ad oggi percorribile, che possa giustificare il quadro di patologia residuo e tale da soddisfare tutti i criteri oggettivi (cronologico, causale, epidemiologico-statistico, fisiopatologico, temporale e di idoneità lesiva e di esclusione di altre cause e di continuità fenomenologica) del metodo medicolegale, è senza alcun dubbio quella collegata alla profilassi vaccinale obbligatoria, che ebbe a comportare un danno sicuramente rarissimo ma presente in letteratura.(...) risulta evidente che la patologia residua appaia sproporzionata rispetto alla profilassi somministrata, sicura e con effetti di protezione indubbi e scientificamente accertati e

confermati ma, nel contempo, come correttamente asserito dal CTP di parte attrice intervenuto in sede di operazioni peritali, in base alla richiamata suscettibilità individuale la denervazione residua può inevitabilmente ricondursi al protocollo vaccinale somministrato, quantomeno sotto il profilo della concausalità valida, efficiente e determinante, esclusa ogni altra causa infettiva, genetica ed autoimmune in grado di invalidare il nesso di causa. >>.

Per l'effetto, inoltre, la CML ha ritenuto che : << *La patologia da cui è affetto il Sig. OMISSIS, nonostante sia stata ampiamente e variamente studiata non è stata caratterizzata precisamente dal punto di vista nosografico. La difficoltà incontrata, in tal senso, dagli specialisti neurologici è giustificata dalla complessità della sindrome e dalle similitudini esistenti fra le varie sindromi. Ma il compito del medico-legale, ai fini dell'accertamento della sua dipendenza dal fatto di servizio è indubbiamente più semplice, considerato che in fondo i fattori etiopatogenetici sono analoghi. Per ovvia conseguenza di quanto precisato la sindrome può essere genericamente descritta come "Mononeuropatia monomielica dell'arto superiore sinistro con amiotrofia brachiale e plegia della mano" e deve riconoscersi SI dipendente da causa di servizio con una riduzione della capacità lavorativa che, in base alle tabelle della Corte dei conti no 53710 del 12/03/1960, è ascrivibile almeno ad una V cat. Tab. A con un danno biologico del 60%.Tenuto conto, peraltro, come nel giudizio medico – legale espresso dalla CMO di Messina, Sezione 2 0 , allegato agli atti, del precedente riconoscimento di VIII cat. tabella A, l'attuale menomazione è ascrivibile sempre a tabella A, ma alla IV categoria.>>.*

La CML ha, pertanto, concluso nel senso che << *l'infermità "Amiotrofia completa di spalla ed arto superiore sx con plegia della mano omolaterale" sofferta dal Sig. OMISSIS, possa considerarsi SI dipendente da causa di servizio e meritevole di una 4 actg della Tabella A ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata".>>.*

1.3. Questo Decidente è dell'avviso che le conclusioni medico-legali formulate dalla CML possano integralmente recepirsi, in quanto immuni da vizi metodologico-procedimentali ovvero da profili di irrazionalità, difetto di istruttoria o incoerenza/contraddittorietà fra premesse e conclusioni.

Infatti, il parere viene formato:

- all'esito della visita diretta dell'interessato;
- sulla base della disamina della documentazione medica in atti, dalla CML peraltro numerata a pag. 2 e 3 dell'elaborato ed opportunamente richiamata allorché necessario;
- considerando i precedenti di servizio del ricorrente;

- assicurando alle parti il contraddittorio.

1.4. Conclusivamente - accertata la dipendenza causale dell'infermità "Amiotrofia arto superiore sx con segni di denervazione distale di aspetto cronico" da causa di servizio e, ancora, l'iscrizione della medesima alla tab. IV a vita - vanno affermati il diritto del ricorrente alla percezione della corrispondente pensione privilegiata, con decorrenza dalla data di effettiva maturazione del diritto a pensione e la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento del beneficio.

5. Per ciò che attiene alle spese giudiziali di cui all'art. 91 cpc, tenuto conto della complessità della questione trattata, di cui è sintomo la circostanza che è stato necessario l'espletamento di un incombente istruttorio, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

IL GIUDICE

(dott. Massimo Giuseppe Urso)

(firmata digitalmente)

Depositata in Segreteria il 22/04/2024